



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale degli
Ammortizzatori sociali e I.O.**

Circolare n. 19 del 11/09/2014

Oggetto: Articolo 4, comma 2, decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Decreto interministeriale sui criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

1. Quadro normativo

Al fine di garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, l'articolo 2, commi 64, 65, 66 e 67, della legge 28 giugno 2012, n.92, ha previsto anche per gli anni 2013-2016 – sia pure in un quadro finanziario di progressiva riduzione delle risorse a ciò destinate – la possibilità di disporre la concessione o la proroga di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente.

Nel perdurare delle conseguenze occupazionali della crisi, il legislatore è successivamente intervenuto, con il D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2013, ad incrementare le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, al contempo prevedendo all'articolo 4, comma 2, la necessità di fissare dei criteri per la concessione di tali prestazioni.

Alla luce delle disposizioni normative innanzi illustrate, è stato emanato il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) in data 4 agosto 2014.

Pertanto, le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli accordi stipulati - in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola Regione e in sede governativa per le imprese c.d. plurilocalizzate – dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo, ferme restando le limitazioni e le previsioni di cui all'articolo 6.

2. Finalità generali

L'articolo 1 del decreto ne enuncia le finalità generali relative alla disciplina dei criteri per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, in una prospettiva di superamento del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92 innanzi illustrato.

La norma stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto andranno ad applicarsi a tutte le prestazioni concesse ai sensi dell'articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

3. Accordi Quadro

Il decreto affida il compito di individuare le priorità d'intervento in sede territoriale agli accordi quadro e alle intese stipulate tra Regioni, Province autonome e parti sociali, al fine di disciplinare le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di competenza territoriale, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo.

4. Fattispecie previste

Il decreto interministeriale disciplina i criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità in deroga alla normativa vigente, con particolare riferimento alle tipologie di criteri individuate dalla norma di cui all'articolo 4, comma 2, decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85:

- termine di presentazione delle istanze, a pena di decadenza;
- causali di concessione;
- limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno al reddito;
- tipologie di datori di lavoro;
- lavoratori beneficiari.

4.1 Cassa integrazione guadagni in deroga

L'articolo 2 del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

4.1.1 Requisiti soggettivi

Le disposizioni contenute all'articolo 2 prevedono, al comma 1, i requisiti soggettivi per accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga.

Con riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, il decreto dispone che esso può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo d'intervento.

Con riferimento alle prestazioni in deroga relative all'anno 2014, l'articolo 6, comma 1, del decreto dispone che le prestazioni possano essere concesse ai lavoratori subordinati che siano in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 8 mesi (anziché 12) alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Dato il carattere restrittivo di tale requisito rispetto a quello già previsto dalla normativa previgente (3 mesi), si ritiene che il requisito si applichi alle prestazioni concesse in base ad accordi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga possa essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile.

Al riguardo, si precisa che rientrano nell'ambito di applicazione definito dal comma 3 anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti). Il piccolo imprenditore, infatti, è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, sia pure con alcune peculiarità definite dalla legge con la finalità di uno snellimento e semplificazione degli adempimenti.

4.1.2 Causali di concessione del trattamento

La medesima disposizione stabilisce le causali di concessione del trattamento che può essere erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva:

- a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
- b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi aziendali;
- d) ristrutturazione o riorganizzazione.

Il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la causale di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa (articolo 2, comma 2). Con riferimento alla sussistenza delle causali si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria.

Infine, al comma 5 dell'articolo 2, si precisa che, in relazione alle casuali di concessione, il trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori del settore della pesca è concesso sulla base delle causali individuate in sede di specifici accordi ministeriali.

4.1.3 Tempi e modalità per la presentazione delle domande di concessione o proroga del trattamento d'integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali.

L'articolo 2, ai commi da 6 a 11, detta la disciplina dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga sulla base di accordi stipulati presso le sedi delle Regioni o ad esse comunque inviati prontamente. Le Regioni e le P.A., allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, sono tenute a comunicare prontamente all'INPS gli accordi stipulati, nel rispetto dei termini di cui al comma 7 e con le modalità che saranno definite successivamente dall'Istituto.

Ai sensi del comma 7 sopra citato, la domanda, corredata dell'accordo, deve essere presentata dall'azienda in via telematica all'Inps e alla Regione entro il termine di venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, è prevista la decurtazione del trattamento, in quanto il trattamento di CIG in deroga, in caso di decorso del termine di decadenza di cui sopra, sarà concesso dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS per la presentazione della domanda da parte delle aziende, fermo restando il termine di presentazione dell'istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna Regione e P.A. con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell'emanazione del medesimo. In fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In riferimento alla necessità prevista dalla legge di stabilire criteri anche in ordine alla reiterazione delle prestazioni nonché in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, il comma 8 dell'articolo 2 precisa che, allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'impresa deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.).

4.1.4 Tempi e modalità per la presentazione delle domande di concessione o proroga del trattamento d'integrazione salariale in deroga sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa.

Nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., l'accordo viene sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – e trasmesso telematicamente unitamente alla domanda dall'azienda all'INPS.

Nelle more del rilascio della procedura telematica da parte dell'INPS per la presentazione della domanda da parte delle aziende, fermo restando il termine di presentazione dell'istanza, si considerano validamente presentate le istanze trasmesse entro il termine di venti giorni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione utilizzando la modulistica ancora disponibile sul sito web www.lavoro.gov.it > Area lavoro > ammortizzatori sociali > concessioni in deroga e/o normative speciali. In fase di prima applicazione, le domande relative ad eventi iniziati in un momento antecedente la data di entrata in vigore del decreto, si considerano valide se presentate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4.1.5 Limiti massimi di durata del trattamento

La norma ai commi 9 e 10 individua i limiti di durata massima di concessione del trattamento – in relazione a ciascuna delle unità produttive coinvolte - distinguendo tra imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3, commi da 4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e imprese, invece, soggette a tale disciplina.

In tale ultimo caso, la disposizione prevede altresì che la concessione del trattamento, in caso di superamento dei limiti temporali disposti dall'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164 e dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possa essere disposta unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva.

Si riportano sinteticamente di seguito i limiti temporali massimi di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente.

a) *Imprese non soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà*

Annualità di riferimento	Durata massima consentita
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	11 mesi nell'arco di un anno
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015	5 mesi nell'arco di un anno

b) *Imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà*

Annualità di riferimento	Durata massima consentita
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	11 mesi nell'arco di un anno
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015	5 mesi nell'arco di un anno

Si precisa che al fine della determinazione delle durate massime di concessione del trattamento si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente fruiti, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

4.1.6 Modalità e termini per l'istruttoria delle domande di concessione o proroga del trattamento d'integrazione salariale in deroga sulla base di accordi regionali.

Il comma 12 dell'articolo 2 stabilisce modalità e termini per l'istruttoria delle istanze nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in un'unica Regione o PA ossia di competenza regionale.

La Regione o PA – entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda – effettua l'istruttoria e, una volta verificata la sussistenza dei presupposti, provvede ad una prima quantificazione dell'onere connesso ed emana il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate al fine della concessione e/o proroga degli ammortizzatori sociali in deroga. Per il tramite del Sistema Informativo Percettori, quindi, la Regione o P.A. interessata trasmette la determinazione confessoria all'INPS. L'INPS, una volta verificata la coerenza della determinazione con l'onere stimato in riferimento all'accordo, eroga il trattamento concesso.

Le aziende destinatarie dei provvedimenti di concessione devono trasmettere mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento – a conguaglio o a pagamento diretto – entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

4.1.7 Modalità e termini per l'istruttoria delle domande di concessione o proroga del trattamento d'integrazione salariale in deroga sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa.

Il comma 13 dell'articolo 2 stabilisce che, nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive site in diverse Regioni o P.A., ossia di competenza ministeriale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - *Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione* – entro trenta giorni dalla data in cui l'INPS trasmette al Ministero medesimo la domanda – effettua l'istruttoria e, una volta verificata la sussistenza dei presupposti, provvede alla quantificazione dell'onere connesso, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente, ed invia lo schema del decreto di concessione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per acquisirne il concerto entro i successivi quindici giorni.

Entro cinque giorni dall'adozione del decreto di concessione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ne trasmette copia all'INPS, a cui è affidato il monitoraggio di cui all'articolo 5 del decreto.

Le aziende destinatarie dei provvedimenti di concessione devono trasmettere mensilmente all'INPS i modelli per l'erogazione del trattamento – a conguaglio o a pagamento diretto – entro e non oltre il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

4.2 Mobilità in deroga

L'articolo 3 del decreto fissa i criteri per la concessione del trattamento di mobilità in deroga.

Tale disposizione prevede che le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti possono concedere con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori che siano in possesso di determinati requisiti soggettivi.

I medesimi requisiti, di seguito riportati, si applicano con riferimento ai lavoratori già dipendenti di unità produttive site in diverse Regioni e P.A., ai quali il trattamento è concesso con provvedimento adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4.2.1 Requisiti soggettivi

Possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga, anche per l'anno 2014, i lavoratori che abbiano i requisiti di anzianità aziendale di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

La concessione dei trattamenti di mobilità in deroga è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1).

In particolare si precisa che, in mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge n. 92/2012 ai fini del riconoscimento dell'indennità ASpI, al lavoratore che sia comunque in possesso del requisito contributivo di cui all'articolo 2, comma 20, è liquidato il trattamento di Mini ASpI. In tale ipotesi, quindi, è da escludersi l'accesso ai trattamenti di mobilità in deroga.

Il riferimento di cui al comma 1, dell'articolo 3, che individua quali destinatari del trattamento i lavoratori che provengono da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto è da intendersi mero errore materiale di redazione.

Il riferimento corretto è all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto, intendendosi quindi che il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso soltanto ai lavoratori provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall'articolo 2082 del codice civile. Al riguardo, valgono le medesime considerazioni svolte con riferimento ai piccoli imprenditori (cfr. § 4.1.1).

4.2.2 Limiti massimi di durata del trattamento

La norma ai commi da 4 a 6 individua i limiti di durata massima di concessione del trattamento, modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilità in deroga di cui abbiano già beneficiato i lavoratori. La disposizione distingue, pertanto, tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.

- a) *Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi*

Periodo di riferimento	Durata massima consentita
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	5 mesi nell'arco del periodo (1)
	5 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978 (1)
1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2016	Il trattamento NON può essere erogato
Dal 1° gennaio 2017	Il trattamento NON può essere più erogato

(1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento (anno 2014) per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto

I periodi massimi di concessione del trattamento non sono in nessun caso prorogabili ulteriormente.

- b) *Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni*

Periodo di riferimento	Durata massima consentita
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	7 mesi nell'arco del periodo (1)
	7 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978 (1)
1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2016	6 mesi nell'arco del periodo
	6 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Dal 1° gennaio 2017	Il trattamento NON può essere più erogato

(1) La durata massima consentita è calcolata considerando anche tutti i periodi di mobilità già concessi nell'annualità di riferimento per effetto di accordi stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto

Per questi lavoratori (sub b) la durata complessiva del trattamento – comprensiva dei periodi autorizzati nel 2014 - non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi (più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978) ovvero di tre anni e quattro mesi, includendo i periodi autorizzati nel biennio 2015 – 2016.

A far data dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 2, commi 70 e seguenti, della legge n. 92/2012 sono abrogate le disposizioni normative che regolano l'istituto della mobilità ordinaria, anche con riferimento a specifici settori.

4.2.3 Modalità di presentazione dell'istanza

Le istanze di mobilità in deroga vanno presentate dai lavoratori interessati all'INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla data di scadenza del periodo di prestazione precedentemente fruito o, se successiva, dalla data in cui è stato emesso il provvedimento di concessione della prestazione da parte della Regione o P.A. ovvero dalla data del decreto interministeriale, nel caso di imprese plurilocalizzate.

11/3/17 

4.2.4 Modalità e termini per l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di concessione

Le Regioni e le P.A. adottano i provvedimenti di concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori ex dipendenti delle imprese ubicate nel proprio territorio, e ne quantificano l'onere finanziario, nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Al fine del rispetto delle disponibilità finanziarie, le Regioni e P.A. trasmettono i provvedimenti, per il tramite del sistema informativo percettori, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – *Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione* e all'INPS.

Nel caso di prestazioni che coinvolgano lavoratori dipendenti da imprese con unità produttive site in diverse Regioni o P.A., il Ministero del Lavoro - *Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione* effettua la relativa istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e, nel caso verifichi la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere finanziario – fermo restando il limite di spesa programmato a legislazione vigente – e trasmette lo schema di decreto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per acquisirne il concerto nel termine dei successivi quindici giorni.

Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del decreto interministeriale di concessione, il Ministero del Lavoro ne trasmette copia all'INPS, cui è affidato il monitoraggio di cui all'articolo 5 del decreto.

5. Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga

L'articolo 4 del decreto individua i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, precisando che i trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga non possono in nessun caso essere concessi in favore dei lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso alle analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Pertanto, è da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223/1991, alle indennità ASpI e MiniASpI, alle Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.

Non è ammissibile la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga nel caso di rigetto delle domande di Indennità ASpI per mancanza dei requisiti contributivi e/o assicurativi, potendosi riconoscere in subordine l'indennità di MiniASpI, ove sussistano le condizioni soggettive.

Con riferimento agli interventi di cassa integrazione in deroga, i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei Fondi di solidarietà devono essere ammessi in via prioritaria ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, ove ne sussistano le condizioni di accesso, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di appartenenza o, in via sussidiaria, dal Fondo di solidarietà residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro, come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

6. Monitoraggio

L'articolo 5 del decreto pone a carico dell'Inps l'obbligo di effettuare il monitoraggio mensile delle domande presentate, delle prestazioni corrisposte e dei flussi finanziari correnti e prevedibili. Tali dati saranno comunicati contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - *Direzione Generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione* e alla *Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali* al Ministero dell'economia

e delle finanze, nonché alla Regione o Provincia Autonoma limitatamente alle prestazioni riconosciute per il tramite della stessa.

7. Disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 6 del decreto è volto a regolare l'applicazione del decreto nella fase transitoria.

Le disposizioni in esso contenute si applicano agli accordi stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto, fermo restando il rispetto dei limiti di durata fissati agli articoli 2, commi 9 e 10 e all'articolo 3, commi 4 e 5, che è calcolato computando anche tutti i periodi di mobilità e di integrazione salariale concessi, per l'anno 2014, sulla base di accordi sottoscritti in data anteriore all'entrata in vigore del decreto.

Nella fase transitoria e al fine di assicurare la graduale transizione al sistema introdotto dal decreto, l'articolo 6, commi 2 e 3 detta una specifica disciplina derogatoria rispetto ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto, determinandone altresì i limiti di spesa nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

In primo luogo è prevista la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, sia disposta la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità concessi precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3. Il presupposto è costituito dalla presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali e il limite di spesa fissato è pari complessivamente a euro 55.000.000. In ogni caso, gli effetti dei provvedimenti di concessione dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.

Infine, è consentito alle Regioni e P.A. di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all'articolo 2, esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000.000 e comunque in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite.

Pertanto, con riferimento alle risorse finanziarie già assegnate per l'anno 2014 ciascuna Regione e P.A. può disporre di una quota pari al 5% delle suddette risorse. Con i successivi decreti interministeriali di assegnazione delle risorse finanziarie saranno individuate le quote disponibili per ogni Regione e P.A. nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 6, comma 3.

Nel caso in cui la concessione dei suddetti trattamenti comporti l'eccedenza di tale quota è previsto che l'integrale copertura degli oneri connessi sia carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito di Piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In ogni caso, gli effetti dei provvedimenti di concessione dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ugo Menziani)



502 mef